



COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA

Ufficio Affari Generali

Piazza Beato Don Giuseppe Baldo, 1

Provincia di Brescia – c.a.p. 25080

Tel. 0365555311 (centralino) – 0365554051 (Fax)

C.F. 00842980179 – P. I.V.A. 00581420981

ORDINANZA n. 37

Prot. n. 7828 I 6/5 del 17.08.2011

ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI CONTRASTO AL BIVACCO CON CAMPER, FURGONI, AUTOVEICOLI IN GENERE E RULOTTE.

(art. 50 comma 5 e art. 54 – D.Lgs n. 267/2000)

IL SINDACO

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTRASTO AL BIVACCO CON CAMPER, FURGONI, AUTOVEICOLI IN GENERE E ROULOTTE.

Premesso che il Comune di Puegnago del Garda non dispone, nell'ambito del proprio territorio, di aree pubbliche attrezzate ed appositamente destinate ad ospitare la sosta finalizzata a campeggio o pernottamento mediante caravan, autocaravan, camper, roulottes o altri veicoli denominati e attrezzati a scopi abitativi o di dimora;

Considerato che la sosta con caravan, roulottes, camper, autocaravan e similari per finalità di pernottamento, campeggio e soggiorno all'interno del territorio comunale costituisce potenziale pericolo per la salute pubblica non solo per la mancanza di aree attrezzate in grado di assicurare sufficienti condizioni igienico sanitarie, ma anche quando ciò avvenga su aree private che, per la loro conformazione e caratteristiche o per la eventuale presenza di locali incompatibili con la residenza, confermano la sussistenza di condizioni igienico sanitarie inadeguate o precarie;

Atteso che la mancanza di aree attrezzate per il campeggio o il pernottamento costituisce, ulteriore, pregiudizio al permanere delle condizioni igienico sanitarie di legge per l'impossibilità di disporre di servizi essenziali quali l'acqua, per l'impossibilità di conferire rifiuti urbani al servizio pubblico, per l'impossibilità ancora di smaltire i residui delle evacuazioni fisiologiche, per l'impossibilità di allontanare i reflui fognari, per la presenza di insetti o animali portatori di malattie, ecc., con conseguenze e pericoli igienico sanitari, non solo per chi sosta impropriamente, ma anche per i cittadini che risiedono o transitano nelle vicinanze;

Riscontrato anche dalle segnalazioni dei cittadini che siffatta occupazione impropria di tali aree reca turbativa alla sicurezza urbana, allarme sociale foriero di possibili tensioni tra i cittadini residenti e occupanti, insicurezza nella popolazione e comunque conseguenze negative all'ordinato e sicuro vivere civile;

Valutato che tale fenomeno lede il bene della sicurezza urbana inteso, ai sensi dell'art. 1 del DM 5.8.2008 del Ministero dell'Interno, come "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

Considerato che per le suindicate ragioni di natura igienico-sanitaria e per le ragioni sopra esposte legate alla sicurezza urbana non può essere consentita neppure la sosta permanentemente dalle ore 0,00 alle ore 24,00, di ogni giorno per il pernottamento nelle aree adibite a parcheggio e comunque su tutto il territorio comunale è vietata l'occupazione continuativa da parte di camper, furgoni roulotte e veicoli in genere, se utilizzati come luogo di dimora e/o bivacco;

Ravvisata, pertanto, la necessità di intervenire e vietare, dalle ore 0.00 alle ore 24,00 di ogni giorno, qualsiasi forma di sosta finalizzata al campeggio nel territorio comunale, anche temporanea, e/o qualsiasi forma di sosta finalizzata al pernottamento, effettuate con caravan, autocaravan, camper, roulotte, veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il pernottamento e/o a fini abitativi, tende o simili, al fine di tutelare la pubblica salute;

Rilevato che a mente dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 il Sindaco ha il potere-dovere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico e determinano lo scadimento della qualità urbana; le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità e che alterano il decoro urbano; i comportamenti che turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici, la fruizione cui sono destinati e che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;

Visti:

- L'art. 50, comma 5 del D.Lgs 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- L'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, come novellato dalla legge n. 125/2008;
- L'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
- La legge 24.11.1981, n. 689, così come modificato dall'art. 6 bis della legge n. 125/2008;
- Il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 di attuazione delle previsioni contenute nella legge n. 125/2008 "misure urgenti in materia di sicurezza urbana";

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

ORDINA

1. In tutto il territorio del Comune di Puegnago del Garda, per i motivi in premessa riportati, è vietata, permanentemente, dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno:

- Qualsiasi forma di sosta finalizzata al campeggio, anche temporanea;
- Qualsiasi forma di sosta finalizzata al pernottamento, effettuata con caravan, autocaravan, camper, roulotte, veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il pernottamento e/o a fini abitativi, tende e simili sul suolo pubblico.

2. La Forza Pubblica è incaricata:

- a. Di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;
- b. Di assicurare l'ottemperanza con i mezzi ritenuti più idonei, provvedendo anche in forma coattiva, alla rimozione di eventuali presenze che siano in violazione dell'ordinanza.

3. La presente ordinanza, preventivamente comunicata in copia al Prefetto ai competenti organi della Polizia di Stato e dei Carabinieri, è resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio del Comune, sul sito del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione presso l'Albo pretorio.
4. Gli Uffici Comunali competenti sono incaricati di dare seguito alla presente ordinanza.
5. La violazione della presente ordinanza, fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni a questi provvedimenti, come enunciato dall'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.n. 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dall'entrata in vigore, o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

A V V E R T E

In caso di accertata violazione alle disposizioni della presente ordinanza, previa comunicazione di avvio del procedimento, si procederà d'ufficio alla rimozione degli autoveicoli, di cui sopra diffusamente indicati, con addebito delle spese conseguenti al proprietario dei medesimi.

Trasmette la presente ordinanza:

Al Prefetto di Brescia, affinché, disponga le misure ritenute necessarie per il concorso delle forze di Polizia, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000.

Manda a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Puegnago del Garda, li 17 agosto 2011.



IL SINDACO
(dott. Adelio Zeni)